



Focus di approfondimento

Come scegliere la forma giuridica d'impresa



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

In collaborazione con Formaper

ATTIVITA' D'IMPRESA



Art. 2082 c.1 c.c.

E' imprenditore chi (persona fisica o società) esercita **professionalmente** un'**attività economica organizzata** al fine della **produzione e dello scambio di beni o di servizi.**




Art. 2555 c.c.


Per azienda s'intende il **complesso di beni organizzati** dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.



LE FORME GIURIDICHE D'IMPRESA



SOCIETA' DI CAPITALI



QUALI ELEMENTI CONSIDERARE PER LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA?

-Responsabilità patrimoniale (*rischio dell'imprenditore: quanto sono disposto a rischiare dei miei beni personali e/o dell'azienda in caso di fallimento?*).

-Le prospettive economiche e finanziarie dell'attività (*se per gestire l'attività servono ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica collettiva*)

-La convenienza fiscale (*quante tasse si pagano e chi le paga? I soci, la società?*)



-Aspetti organizzativi (tra i soci) e amministrativi: semplicità e onerosità *(certamente la ditta individuale e la società di persone risultano più semplici in termini amministrativi rispetto alla società di capitali dove ci sono più adempimenti connessi al funzionamento degli organi societari: delibere assembleari, approvazione bilancio, ecc.)*

-I rapporti familiari dell'imprenditore *(esigenza di far partecipare all'attività i propri familiari può far propendere per forme giuridiche più opportune)*

-Accesso a agevolazioni, contributi, bandi e licenze *(molte volte sono legati a una determinata forma giuridica: es. start up innovativa)*



PROCEDURE BUROCRATICHE PER AVVIO ATTIVITA'

COMUNICAZIONE UNICA

Dal **1° Aprile 2010** la Comunicazione Unica è l'unica modalità possibile per **creare una nuova impresa** o per comunicare variazioni di imprese già esistenti.

ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di legge verso **Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate**, inoltrando la comunicazione unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

SCIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di **iniziare, modificare o cessare un'attività** produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, **produce infatti effetti immediati**



DIRITTO ANNUALE

Imprese individuali

TIPO DI IMPRESA	IMPORTO DA PAGARE
Imprese individuali	Euro 53,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese	Euro 120,00

Società di persone, di capitali, cooperative e consorzi

TIPO DI IMPRESA	IMPORTO DA PAGARE
Società semplici agricole	Euro 60,00
Società semplici non agricole	Euro 120,00
Società di persone (SNC, SAS)	Euro 120,00
Società di capitali (SRL, SPA)	Euro 120,00

PRIMO CONFRONTO....

DITTA INDIVIDUALE

Forma più semplice ed economica

Fa capo ad una sola persona

Tutta la responsabilità è illimitatamente a carico del solo imprenditore

Permette di prendere decisioni più rapidamente..

SOCIETA'

Permette di condividere con altri la responsabilità e il rischio

Permette di condividere con altri le decisioni

Permette di reperire maggior denaro attraverso i soci..nonché competenze e lavoro..

E' più costosa, sia per costituirla sia per gestirla contabilmente



Ditta individuale:

È la forma giuridica più semplice.

I piccoli imprenditori – artigiani, piccoli commercianti e coloro che sono organizzati prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (articolo 2083 del codice civile) – si iscrivono in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La persona fisica titolare della ditta individuale è interamente proprietaria e unica responsabile del rischio d'impresa e risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (cioè con responsabilità illimitata).

La ditta individuale non ha capitale sociale, può tenere la contabilità semplificata – se non supera i limiti di ricavi sopra evidenziati – e l'eventuale bilancio non è soggetto a pubblicazione.

Il reddito è tassato in capo al titolare con le aliquote progressive Irpef, salvo per le quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge dell'azienda coniugale le cui imposte vengono da questi ultimi liquidate e versate.

Il titolare provvede invece a liquidare interamente l'Irap.



L'IMPRESA CONIUGALE

Azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.

Sono caratteristiche dell'impresa in oggetto:

a) la presunzione per la quale il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, salvo diversa convenzione.

la cogestione dell'azienda da parte dei coniugi che assumono entrambi la qualifica di imprenditori.

il fatto che entrambi i coniugi rappresentano l'azienda e possono fallire;

la ripartizione degli utili e delle perdite in parti eguali.



L'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare, è caratterizzata dal fatto che collaborano all'attività il coniuge (non importa il regime coniugale di proprietà dei beni) e/o i **parenti entro il terzo grado** (bisnonno, pronipote in linea retta o zio-nipote in linea collaterale) e/o **gli affini entro il secondo grado** (cognati, nonni o nipoti in linea retta del coniuge).

I collaboratori dell'impresa familiare hanno diritto agli utili, ad una quota dei beni acquistati con gli stessi utili e ad una quota sugli incrementi dell'azienda ma non sono coinvolti nei rischi dell'attività né responsabili delle obbligazioni della ditta.

Solo il titolare potrà essere soggetto ad eventuali **procedure fallimentari**.

I collaboratori familiari non possono effettuare atti di gestione, che spettano esclusivamente al titolare. Per le operazioni di straordinaria amministrazione e per quelle strategiche è necessario il consenso della maggioranza dei collaboratori familiari.



La **normativa fiscale** prevede che l'impresa familiare debba costituirsi per **atto pubblico** o scrittura privata autenticata con indicati i familiari collaboratori.

Non è necessaria l'indicazione delle **quote** di partecipazione, queste saranno **divise a consuntivo** sulla base dell'effettivo apporto lavorativo di ogni collaboratore.

A livello **fiscale** al **titolare non può spettare** una quota **inferiore al 51%** e può dedurre il reddito attribuito ai collaboratori familiari solo se la loro attività nell'impresa è quella per loro prevalente.

I collaboratori devono essere iscritti nella gestione previdenziale del titolare che dovrà versare i relativi contributi.

Il reddito è tassato in capo al titolare con le aliquote Irpef, comprese le addizionali comunali e regionali, per la sua quota di utile mentre per le quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari le imposte vengono da questi ultimi liquidate e versate.



Art. 2247 c.c.

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.



LA SOCIETA' SEMPLICE

L'ESSENZA	... l'oggetto sociale non può essere rappresentato dall'esercizio di attività commerciale
IL CONTRATTO SOCIALE	... non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.)
LA DURATA	... il contratto della società può essere sia a tempo determinato che indeterminato
LA MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO SOCIALE	... è necessario il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente (art. 2252 c.)
PARTECIPAZIONE UTILI E PERDITE	... liberamente valutata e non necessariamente proporzionale ai beni conferiti (art. 2263 c.c.)
RESPONSABILITA' OBBLIGAZIONI SOCIALI	... innanzitutto il patrimonio ed eventualmente i soci (art. 2267 c.c.)
CREDITORI PERSONALI DEL SOCIO	... non possono aggredire direttamente il patrimonio sociale (art. 2270 c.c.)
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	... ogni socio ha su di se il potere di amministrare e rappresentare la società



LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

L'ESSENZA	tipica società commerciale ... (artt. 2291 – 2312)
IL CONTRATTO SOCIALE	necessaria la forma scritta ai fini della pubblicità ... (art. 2296 c.c.)
CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO	generalità soci, oggetto sociale, prestazioni soci, sede società, ragione, ... (art. 2295 c.c.)
LA DURATA	è ... può anche non essere indicata ... (art. 2295 c.c.)
PARTECIPAZIONE UTILI E PERDITE	in misura proporzionale alla loro partecipazione e secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo
RESPONSABILITA' OBBLIGAZIONI SOCIALI	... illimitata e solidale ... (art. 2291 c.c.)
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA	... è riferibile, per gran parte, alla disciplina prevista per la S.S
SCIoglimento	decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale ... (artt. 2308 e 2272 c.c.)



LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

L'ESSENZA	... due categorie di soci (art. 2313 c.c.)
LA RAGIONE SOCIALE	... deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari..(art. 2314 c.c.)
CONTENUTO ATTO COSTITUTIVO	generalità soci, oggetto sociale, prestazioni soci, sede società, ragione, ...(art. 2295 c.c)
LA DURATA	... come per la S.N.C.
PARTECIPAZIONE UTILI E PERDITE	... in relazione al capitale investito per i soci accomandanti...
RESPONSABILITA' OBBLIGAZIONI SOCIALI	... come i soci della S.N.C. per i soci accomandatari ... limitatamente al capitale investito per gli accomandanti ...
RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA	... i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della S.N.C.
SCIoglimento	decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale ... (artt. 2308 e 2272 c.c.)



LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (S.R.L.S.)



ARTICOLO 2463 BIS .C.C.- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

la denominazione sociale contenente **l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata** e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

l'ammontare del **capitale sociale**, pari almeno ad **1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro**, sottoscritto e **interamente versato** alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

i requisiti previsti dai numeri 3) (oggetto sociale), 6) (quote di partecipazione di ciascun socio), 7) (norme di funzionamento) e 8) (amministratori e revisori) del secondo comma dell'articolo 2463;

luogo e data di sottoscrizione;

gli amministratori



ALCUNE DIFFERENZE DALLA SRL ORDINARIA

1. capitale sociale da 1 a 9.999,99 euro, interamente sottoscritto e versato all'atto della costituzione, in denaro, agli amministratori;

utilizza uno atto costitutivo - statuto standard;

usufruisce della **gratuità degli onorari notarili**;

tutti i **soci**, o l'unico socio, che la costituiscono devono essere **solo persone fisiche**;

la durata della società **è a tempo indeterminato**.



ATTO COSTITUTIVO STANDARD



Eliminazione dell'analisi delle varie possibilità e della loro scelta con i relativi costi di consulenza e dalla gratuità delle prestazioni notarili e delle spese e diritti per la costituzione.

Rigidità dello stesso e dalla mancata possibilità di inserimento di norme non previste nello standard che potrebbero essere utili alla vita sociale.



ALCUNE LIMITAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO STANDARD

Prevedere quote di **partecipazione non proporzionali ai conferimenti**;

Attribuire ad alcuni **soci particolari diritti**;

Inserire **clausole di regolamentazione dei trasferimenti delle quote**;

Inserire cause di **recesso e di esclusione** non previste dal codice civile;

Prevedere un termine per l'approvazione del bilancio **maggiore dei 120 giorni previsti**;

Prevedere un esercizio diverso dall'anno solare;

Dare la possibilità di prendere **decisioni dei soci o del consiglio senza la riunione fisica degli interessati** (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto);

Attribuire ai **soci maggiori poteri** di decisione;

Prevedere **quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge**;

Previsione di forme di amministrazione diverse dal cda, quando vi sono più amministratori; emettere titoli di debito;

Limitare la possibilità di **deleghe in assemblea**



ALCUNE DELLE DECISIONI SPETTANTI AI SOCI

Approvazione del **bilancio e distribuzione degli utili**;

Nomina degli **amministratori**;

Eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

Modificazioni dell'atto costitutivo;

Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

Cessione o acquisto di aziende o rami di azienda o la firma di importanti contratti che vadano a modificare l'attività;

Assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata;



LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RESPONSABILITA'	... per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.)
COSTITUZIONE	... può essere costituita per contratto o con atto unilaterale (art. 2463 c.c.)
CONTENUTO ATTO COST.	... generalità di ciascun socio, la denominazione della società ... (art. 2463 c.c.)
CONFERIMENTI	.. possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica (art. 2464 c.c.)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE	... i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ... (art. 2468 c.c.)
RECESSO DEL SOCIO	... nell'atto costitutivo viene determinato quando e le relative modalità (art. 2473 c.c.)
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	... gli amministratori vengono nominati ai sensi dell'art. 2479 c.c. ...
RAPPRESENTANZA	... gli amministratori hanno la rappresentanza della società. (art. 2475 – bis c.c.)
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI	... solidalmente responsabili per danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ..(art. 2476 c.c.)
DECISIONI DEI SOCI	..decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo ..(art. 2479 c.c.)
CAUSE DI SCIoglIMENTO	decorso del termine, conseguimento oggetto sociale, ... (art. 2484 c.c.)



RUOLO DI AMMINISTRATORE E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

SOCIETÀ DEL TERZIARIO (organizzata o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei familiari degli stessi)	Terziario	Gestione separata Inps
Amministratore non socio	No	Si
Amministratore socio che svolge solo le funzioni di amministrazione retribuito	No	Si
Amministratore socio che svolge solo le funzioni di amministrazione NON retribuite*	Si	No
Amministratore socio che svolge funzioni di amministrazione retribuite ed attività operative	Si	Si
Amministratore socio che svolge funzioni di amministrazione NON retribuite ed attività operative	Si	No
Socio non amministratore che svolge attività operative	Si	No
Socio non amministratore che NON svolge attività operative	No	No
*Si ritiene che lo svolgimento di attività di amministrazione, non retribuita come tale, configuri un'attività operativa		



I REGIMI CONTABILI



Regime ordinario



Regime semplificato



Nuovo regime forfettario agevolato



IL REGIME ORDINARIO

regime “naturale” obbligatorio..

- le società di capitali e gli enti equiparati
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust..

Sono inoltre obbligate..

- le imprese individuali
- le società di persone
- gli enti non commerciali nel caso in cui esercitino un'attività di impresa con ricavi superiori a: euro 400.000,00 se svolgono attività di servizi ed euro 700.000,00 se svolgono altre attività.



REGIMI ORDINARIO

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none">- Immediatezza nell'ottenimento delle diverse informazioni e fatti aziendali- Possibilità di monitorare costantemente, e con facilità, la posizione patrimoniale e finanziaria della società- Possibilità di redigere i bilanci d'esercizio, annualmente e in ogni momento vi sia necessità (infrannuali) da cui emergono tutte le informazioni utili	<ul style="list-style-type: none">- Numerosi adempimenti formali- Tenuta di diversi registri contabili- Indispensabili conoscenze contabili- Maggiori costi connessi ai diversi adempimenti- Necessità di conservazione di ogni documento contabile



REGIME SEMPLIFICATO

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none">-Semplificazioni nella registrazione delle operazioni- Minori obblighi documentali e formali- Minori costi per la gestione contabile- Non necessita di particolari conoscenze di contabilità- Per alcune imprese, possibilità di riduzione forfetaria del reddito imponibile	<ul style="list-style-type: none">-Minore immediatezza nel valutare l'andamento aziendale-Informazioni meno dettagliate a disposizione- Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici- Rischio di “perdere il controllo” della gestione finanziaria dell'impresa



REGIME FISCALE DI PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI (Regime dei forfettari)



REGIME FORFETTARIO 2020-2021

RIEPILOGO DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETTARIO 2021	
SOGLIE RICAVI	Ricavi o compensi non superiori a 65.000,00 euro
SEMPLIFICAZIONI AI FINI IVA	Non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti
RITENUTE ALLA FONTE	Non soggetti a ritenute alla fonte sui ricavi o compensi percepiti.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	Forfettaria
USCITA PER PERDITA DEI REQUISITI	Dall'anno successivo
DURATA	Nessun limite (5 anni imposta ultra agevolata)
IMPOSTA SOSTITUTIVA	15% (5% per i primi 5 esercizi se nuova attività)

Per ulteriori approfondimenti: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-forfettario-le-regole-2020->



REGIME FORFETTARIO 2020-2021

RIEPILOGO DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETTARIO 2021

MODALITA' DI FATTURAZIONE	Fattura di tipo analogica (cartacea). FT Elettronica opzionale con riduzione di 1 anno del termine di accertamento.
CONTRIBUTI INPS RIDOTTI	Riduzione del 35% sia sul contributo minimo che sulle eccedenze previa istanza INPS entro il 28/2
CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO E PERMANENZA	Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l'importo di 30.000 euro, sempreché il rapporto di lavoro non sia nel frattempo cessato
CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO E PERMANENZA	Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO E PERMANENZA	Sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori di ammontare non superiore, nell'anno precedente, a 20.000 euro
CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO E PERMANENZA	Controllo della Srl che svolge attività riconducibile a quella del soggetto forfettario
CAUSE OSTATIVE DI ACCESSO E PERMANENZA	NO mera continuazione di altra attività eseguita come dipendente o autonomo

Per ulteriori approfondimenti: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-forfettario-le-regole-2020->



QUANDO SI PAGANO LE IMPOSTE..

IRPEF	saldo	16 luglio
	acconto	-prima rata 16 luglio -seconda rata 30 novembre
IRAP	saldo	16 luglio
	acconto	-prima rata 16 luglio -seconda rata 30 novembre
IRES	saldo	16 luglio
	acconto	-prima rata 16 luglio -seconda rata 30 novembre
IVA	saldo	16 marzo
	acconto	27 dicembre



GESTIONE PREVIDENZIALE IMPRESE

(Artigiani ed esercenti attività commerciali e del terziario)



ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA

Hanno l'obbligo previdenziale i seguenti soggetti:

1) titolare di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;

collaboratori di impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale;

soci accomandatari di società in accomandita semplice ed i soci di società in nome collettivo o di fatto che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e che ne assumano gli oneri ed i rischi relativi.

soci operativi di società a responsabilità limitata, organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari;

familiari collaboratori di soci di società di persone



REDDITI SUI QUALI SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Le percentuali per il calcolo del contributo previdenziale si applicano ai seguenti redditi:



1. redditi di impresa individuale;



per i collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale, sulla quota di reddito che è loro attribuita.



sul reddito di impresa della società moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili.

I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati e pagati direttamente dal titolare dell'impresa che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi. Nessun obbligo spetta quindi al collaboratore o coniuge.



INPS E INAIL

QUANTO SI PAGA

Minimale Inps 2020	15.953,00 euro
Minimale Inps artigiani	3.850,52 euro (aliquota 23,10%)
Minimale Inps commercianti	3.836,16 euro (aliquota 23,19%)

QUANDO SI PAGA

Minimale Inps	- 16 maggio - 16 agosto - 16 novembre - 16 febbraio dell'anno successivo.
Contributo a percentuale Inps	Stessi termini previsti per le imposte dirette, sia per il saldo che per l'acconto (acconto pari al 100%)
Premio Inail	- Unica rata al 16 febbraio - 4 rate (febbraio - maggio - agosto - novembre)



PERCENTUALI DEL CONTRIBUTO

	Aliquota primo scaglione	Primo scaglione fino ad euro	Aliquota secondo scaglione	Secondo scaglione fino ad euro (massimale)	Minimale euro
Soggetti con anzianità contributiva ante 1996	Terziario 24,09%	47.379,00 €	Terziario 25,09%	78.965,00 €	15.953,00 €
Soggetti privi di anzianità contributiva ante 1996	Artigiani 24,00%		Artigiani 25,00%	103.055,00 €	



LAVORO AUTONOMO



Lavoro autonomo Art. 2222 cc



Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Profilo fiscale



«..per esercizio di arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa..»



Caratteristiche principali del rapporto di lavoro




- ✓ Volontà dei contraenti di escludere la subordinazione
- ✓ Compenso commisurato alla professionalità e al risultato
- ✓ Autonomia organizzativa
- ✓ Tempi di lavoro concordati tra le parti
- ✓ Prestazione concordata tra le parti per quanto concerne la definizione degli obiettivi e dei risultati
- ✓ Mancanza di inserimento del collaboratore nell'organizzazione aziendale

LAVORATORI AUTONOMI
«OCCASIONALI»
E
LAVORATORI AUTONOMI
«PROFESSIONALI»



LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONALI



ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE



- ✓ Apertura posizione IVA
- ✓ Scelta del regime fiscale
- ✓ Emissione di regolare fattura a fronte delle prestazioni realizzate
- ✓ Liquidazione periodica dell'IVA
- ✓ Contabilizzazione costi
- ✓ Dichiarazione redditi



LAVORO AUTONOMO ABITUALE: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Tabella aliquote

Categorie di lavoratori	Aliquota ai fini pensionistici (IVS)	Aliquota per assicurazioni minori (malattia, maternità, ecc.)	TOTALE
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati	25,00 %	0,72 %	25,72%
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta	24 %	-----	24 %

Fonte: www.inps.it



LAVORO AUTONOMO ABITUALE: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Tabella massimale

(Massimale di reddito per l'anno 2019 previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95).

Categoria assicurati	Massimale	Aliquota	Contributo annuo massimo
Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati	102.543,00	25,72 %	26.374,06
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati		24 %	24.610,32

Fonte: www.inps.it



LAVORO AUTONOMO ABITUALE: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Tabella minimale - Accredito contributivo

(Minimale di reddito per l'anno 2019 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990).

Categoria assicurati	Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
Liberi professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta	15.878,00	24 %	3.810,72
Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati		25,72 %	4.083,82 (IVS 3.969,5)

Fonte: www.inps.it



LAVORO AUTONOMO ABITUALE:CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS, **BASE IMPONIBILE E VERSAMENTO.**

Base imponibile previdenziale:



E' pari all'imponibile fiscale: è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del TUIR (ex art. 50).

Versamento:




16 giugno	30 novembre
versamento del saldo e del primo acconto, pari al 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;	versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.



ARTISTA «PROFESSIONISTA»

Fattura



- ✓ Dati identificativi del committente
- ✓ Dati anagrafici e fiscali del collaboratore
- ✓ Imponibile lordo
- ✓ Ritenuta d'acconto
- ✓ Trattenuta previdenziale
- ✓ Compenso netto da liquidare
- ✓ Marca da bollo da 2,00 euro (Regime fiscale forfettario)

Nota:

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. **Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto «regime di forfettario».**



LA FATTURA ELETTRONICA



Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

**Differenze con la fattura
cartacea**

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

- 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
- 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).


**Chi è esonerato dall'obbligo di
fatturazione elettronica**

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).



LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Occasionalità



No subordinazione



LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS, IL CONTRIBUTO

Tabella aliquote

Categorie di lavoratori	Aliquota ai fini pensionistici (IVS)	Aliquota per assicurazioni minori (malattia, maternità, ecc.)	TOTALE	A carico del committente	A carico del collaboratore
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati	33,00 %	0,72 %	33,72%	22,48% (2/3)	11,24% (1/3)
Isritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta	24 %	-----	24%	16% (2/3)	8% (1/3)

Fonte: www.inps.it



LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS, IL CONTRIBUTO

Tabella minimale – Accredito contributivo

(Minimale di reddito per l'anno 2019 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990).

Categoria assicurati	Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta.	15.878,00	24 %	3.810,72
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati		33,72 %	5.354,06 (IVS 5.239,74)

Fonte: www.inps.it



REGIMI FISCALI



REGIME FORFETTARIO 2021

DESTINATARI



Ditte individuali, professionisti,
imprese familiari

Persone fisiche che intraprendono
un'attività di impresa o arte e
professione



REGIME FORFETTARIO

GRUPPO	CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFF.	LIMITE FATTURATO
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE	(10 - 11)	40%	Euro 65.000,00
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%	
COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE	(47.81)	40%	
COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI	(47.82 - 47.89)	54%	
COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI	(41 - 42 - 43) - (68)	86%	
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	(46.1)	62%	
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	(55 - 56)	40%	
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, SANITARIE, DI ISTRUZIONE, SERVIZI FINANZIARI ED ASSICURATIVI	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%	
ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%	

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it



CODICI ATTIVITA' (ATECO)



ATECO è il servizio che offre all'impresa e ai professionisti un quadro d'insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l'attività di impresa.

Con questo servizio è possibile ricercare i codici ATECO, conoscere le norme associate, i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviare la propria attività



<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/>

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

WEBGRAFIA PER RIMANERE AGGIORNATI



- ✓ AGENZIA ENTRATE
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>
- ✓ INPS
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx>
- ✓ CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI
<http://www.milomb.camcom.it/home>



Grazie per l'attenzione

